

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 434

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente la modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
e dell'articolo 2, commi 12 e 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 gennaio 2012)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*


DRP/I/XVI /D 266/12

Roma 12.1.2012

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011.

Cordialmente


Dino Piero Giarda

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Relazione illustrativa

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127", la competenza in materia di cambiamento del cognome è stata trasferita dal Ministero della Giustizia a quello dell'Interno.

Attualmente il relativo procedimento, disciplinato dagli articoli da 84 a 94, consta delle seguenti fasi:

1. presentazione dell'istanza al prefetto territorialmente competente che ne cura l'istruttoria e, qualora non sia di competenza della Prefettura, la trasmette al Ministero, corredata della necessaria documentazione e di una relazione preliminare;

2. il Ministero, laddove non ritenga necessaria l'acquisizione di elementi integrativi, inoltra alla prefettura una relazione, unitamente al decreto provvisorio sottoscritto dal Sottosegretario di Stato delegato, che sarà consegnato all'interessato perché ne curi la pubblicità, mediante affissione per trenta giorni consecutivi;

3. decorso il predetto termine previsto per l'opposizione da parte di terzi, il Ministero adotta il decreto finale, che invia alla prefettura e che sortirà i suoi effetti con la registrazione presso gli uffici dello stato civile.

La complessità del procedimento descritto -la cui durata media, pur ridottasi dagli iniziali tre anni agli attuali sedici/diciotto mesi, resta elevata- determina evidenti disagi per i cittadini.

Su tale realtà ha fatto sentire i suoi effetti l'evoluzione della giurisprudenza che si è resa progressivamente interprete, in sede contenziosa, delle crescenti aspettative della società civile che vedono, nell'aggiunta del cognome materno a quello paterno, l'effettiva parificazione dei coniugi prevista dall'articolo 29 della Costituzione.

Di qui la sensibile lievitazione del numero delle domande che hanno responsabilmente indotto questa Amministrazione a devolvere l'intera materia alle Prefetture -che già curano tutta l'istruttoria- per rispondere a diffuse esigenze di semplificazione, di snellimento e di innovazione delle procedure, nella prospettiva di una maggiore "prossimità" ai cittadini.

E', quindi, necessario un intervento normativo di semplificazione che individui il prefetto quale unica autorità decisionale in materia, attribuendogli anche le competenze attualmente esercitate dal Ministero.

Nel merito, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici continuerà ad emanare le direttive e le linee interpretative, al fine di assicurare all'attività la



necessaria coerenza normativa e l'omogeneità dell'applicazione.

Le istanze appaiono riconducibili a tre tipologie principali:

1. la richiesta di aggiunta del cognome materno a quello paterno: queste domande, in costante incremento (attualmente ogni anno si registrano circa quattrocento casi), vengono solitamente accolte se presentate da persona maggiore di età, ovvero riguardano un minore e sono corredate, come generalmente richiesto, dal consenso di entrambi i genitori;

2. l'istanza della donna divorziata o vedova risposata che chiede di aggiungere per i figli il cognome del nuovo marito a quello del primo marito: anche in questo caso la modifica del cognome è normalmente concessa, mentre vengono respinte, tranne casi eccezionali, le domande volte a sostituire il cognome del nuovo marito a quello del primo;

3. l'istanza del neocittadino italiano che, in sede di concessione della cittadinanza, si vede assegnare il cognome paterno, diverso da quello con il quale era identificato all'estero e chiede pertanto di modificarlo per "*riconduurre ad unità*" le documentazioni.

Anche queste ultime istanze, come altre, supportate dalle più varie argomentazioni (acquisizione del nome d'arte, abbandono del cognome per eccessiva omonimia o perché crea disagio sociale, etc.), con la proposta in esame vengono affidate alla valutazione conclusiva del prefetto.

Le modifiche proposte, in coerenza con i principi dettati in materia di semplificazione, rendono notevolmente più celeri i procedimenti in esame, con evidenti vantaggi per il cittadino, che beneficia anche del rapporto diretto con la prefettura, unico interlocutore istituzionale di riferimento.

Lo schema di decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, consta di 8 articoli.

L'art. 1 definisce l'oggetto del Regolamento, circoscrivendo le modifiche e le abrogazioni, recate dalle disposizioni in esso contenute, al Titolo X del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 relativo alla disciplina dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome.

L'art. 2 riscrive l'art. 89, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 alla luce dell'esperienza applicativa maturata in oltre dieci anni dall'entrata in vigore della riforma dello stato civile.

La nuova disposizione riconduce, quindi, in capo al Prefetto competente per territorio l'intera procedura, attualmente ordinata fra centro e periferia.

La previsione normativa si rende necessaria per adeguare la legislazione alle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che hanno ritenuto legittima la richiesta, sempre più frequente, di aggiunta del cognome materno a quello paterno.



Per effetto dell'abrogazione espressa dell'art. 84, disposta dall'art. 6 dello schema di regolamento, le competenze, oggi riservate al Ministro, in materia di aggiunta di un ulteriore cognome vengono attribuite, in via esclusiva, al Prefetto.

Il comma 1 del nuovo art. 89 viene poi integrato con la previsione espressa che il richiedente esponga le ragioni nella domanda, analogamente a quanto oggi previsto dall'art. 84 per il procedimento rimesso alla competenza del Ministro.

Nella formulazione del nuovo comma 1 dell'art. 89 possono rinvenirsi i tratti distintivi delle innovazioni che si sono volute introdurre al vigente procedimento amministrativo liberandolo da inutili appesantimenti burocratici e in linea con le diffuse esigenze di semplificazione e di snellimento, come risulta anche motivato nelle premesse del provvedimento.

L'art. 3 introduce, all'art. 90 del d.P.R. n. 396 del 2000, dopo il comma 1, un ulteriore comma 1-*bis* che prevede la pubblicazione all'albo pretorio del comune di nascita e di residenza del richiedente, dell'avviso contenente la domanda di cambiamento del nome e del cognome, autorizzata dal Prefetto con proprio decreto.

Il comma 1-*bis* fa salvi, in tal modo, i diritti degli eventuali controinteressati attraverso la notifica della domanda.

L'art. 4 sostituisce integralmente l'art. 91 del d.P.R. n. 396 del 2000, prevedendo, per l'opposizione alla domanda, il termine di trenta giorni sia dall'affissione sia dalla notificazione.

L'art. 5 modifica l'articolo 92 del d.P.R. n. 396 del 2000 adeguandone la disciplina alla procedura, introdotta dal precedente articolo 3, che prevede la notificazione ai controinteressati.

La nuova formulazione dell'art. 92 mantiene la stessa rubrica della disposizione vigente. In tal modo si vuole salvaguardare il principio, anche di fronte all'evoluzione registrata nella società in materia di cambiamento del nome e del cognome, della permanenza, comunque, di una *potestà discrezionale* dell'autorità amministrativa a pronunciarsi sulla domanda e non di un diritto soggettivo *perfetto o incondizionato* del richiedente al mutamento del nome e del cognome. La disposizione modifica la disciplina della nuova procedura di notificazione, prevista dal precedente art. 3.

L'art. 6 indica le norme abrogate in maniera espressa per effetto delle modifiche introdotte al procedimento amministrativo del cambiamento del nome e del cognome.

L'art. 7 reca la clausola di invarianza della spesa.

L'art. 8 prevede l'entrata in vigore del regolamento sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

(ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008)

Amministrazione proponente: Ministero dell'interno

Titolo: Schema di d.P.R. *“Modifica delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di stato civile relativamente alla disciplina del Titolo X, “Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome”.*

Referente: Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di regolamento scaturisce dall'esperienza maturata in sede di applicazione del d. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, nella parte riguardante il titolo X *“Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome”*, avendo come obiettivo la semplificazione procedurale e la concentrazione delle attività in sede periferica.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Attualmente la disciplina (artt. 84 e ss.) prevede la competenza del Ministero dell'interno. Con le modificazioni regolamentari proposte la competenza viene attribuita in via esclusiva, alle Prefetture nella prospettiva della *“prossimità”* dei servizi ai cittadini.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Si sostituiscono, si abrogano o si integrano le disposizioni del titolo X *“Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome”* del d. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

E' materia riservata totalmente allo Stato in virtù dell'art. 117, comma 2, lett. i).

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Valgono le medesime osservazioni formulate al precedente paragrafo.



- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Le disposizioni contenute nel regolamento non intervengono sull'attribuzione o sull'esercizio di specifiche funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

La materia è già delegificata e con lo schema si attua la semplificazione procedurale.

- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Sono stati presentati in Parlamento, anche se non sono attualmente in discussione, alcuni progetti di legge sul cambiamento di cognome. Si vedano, ad esempio, il disegno di legge recante "Modifiche al codice civile in materia di cognome del coniuge e dei figli", di iniziativa dei Sen. Proietti e altri (A.S. n. 130), il disegno di legge recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, nonché nuove norme in materia di cognome dei figli e di anagrafe", di iniziativa del Sen. Lauro (A.S. n. 1765) e la proposta di legge recante "Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli (A.C. n. 1712).

- 9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si conoscono giudizi di costituzionalità pendenti in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario.

- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.



12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi comunitari.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono linee particolarmente prevalenti.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative in uso nel testo sono coerenti con quelle esistenti.



- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli dello schema di regolamento.

- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Vengono individuate espressamente le norme da abrogare.

- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sussistono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, nemmeno a carattere integrativo o correttivo.

- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti atti successivi attuativi né l'indicazione di termini.



- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

Amministrazione proponente: Ministero dell'interno.

Titolo: Schema di d.P.R. *"Modifica delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di stato civile relativamente alla disciplina del Titolo X, "Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome"*.

Referente: Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Lo schema di regolamento interviene sulle attuali procedure previste dal Titolo X del d. P. R. n. 396/2000, in materia *"Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome"*.

Attualmente il relativo procedimento, disciplinato dagli articoli da 84 a 94, consta delle seguenti fasi:

1. presentazione dell'istanza al prefetto territorialmente competente che ne cura l'istruttoria e, qualora non sia di competenza della Prefettura, la trasmette al Ministero, corredata della necessaria documentazione e di una relazione preliminare;

2. il Ministero, laddove non ritenga necessaria l'acquisizione di elementi integrativi, inoltra alla prefettura una relazione, unitamente al decreto provvisorio sottoscritto dal Sottosegretario di Stato delegato, che sarà consegnato all'interessato perché ne curi la pubblicità, mediante affissione per trenta giorni consecutivi;

3. decorso il predetto termine previsto per l'opposizione da parte di terzi, il Ministero adotta il decreto finale, che invia alla prefettura e che sortirà



i suoi effetti con la registrazione presso gli uffici dello stato civile.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La legislazione vigente non presenta particolari criticità. Tuttavia, la sua applicazione determina un appesantimento delle procedure, con un prolungamento dei tempi, che pur ridottisi dagli iniziali tre anni agli attuali sedici/diciotto mesi, non consentono il rispetto dei termini del procedimento, con evidenti disagi per i cittadini. Su tale realtà ha fatto sentire i suoi effetti l'evoluzione della giurisprudenza che si è resa progressivamente interprete, in sede contenziosa, delle crescenti aspettative della società civile che vedono, nell'aggiunta del cognome materno a quello paterno, l'effettiva parificazione dei coniugi prevista dall'articolo 29 della Costituzione.

Di qui la sensibile lievitazione del numero delle domande che hanno responsabilmente indotto questa Amministrazione a devolvere l'intera materia alle Prefetture, per rispondere a diffuse esigenze di semplificazione, di snellimento e di innovazione delle procedure, nella prospettiva di una maggiore "prossimità" ai cittadini.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'intervento regolatorio introduce semplificazioni procedurali e un abbattimento dei costi.

L'aumento del numero delle domande e il rilevato prolungamento dei tempi del procedimento hanno indotto, responsabilmente, l'Amministrazione a corrispondere alle esigenze del cittadino, semplificando le procedure e prevedendo la devoluzione della materia al Prefetto nella prospettiva di una maggiore "prossimità" ai cittadini.



- D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

La semplificazione procedurale consente di poter rispondere in tempi ragionevoli alle istanze pervenute.

Allo stato, le istanze giacenti sono circa 1.100.

- E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

I cittadini italiani che manifestano la volontà di mutare il nome o il cognome.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Sono state sentite tutte le Amministrazioni interessate (Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Ministro per la semplificazione normativa, Ministero della Giustizia). Sono stati recepiti i suggerimenti avanzati dal Ministro per la semplificazione normativa e sono state, altresì, accolte le modifiche proposte dal Ministero della giustizia.

È stato anche interpellato il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso parere favorevole.

Non sono state effettuate ulteriori consultazioni perché l'intervento produce effetti vantaggiosi per i destinatari.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento non è stata presa in considerazione, atteso che in mancanza dell'intervento non si può procedere alla semplificazione.

Infatti, in mancanza dell'intervento regolatorio non sarebbe stato possibile eliminare alcuni passaggi burocratici che appesantivano ed allungavano la procedura.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Nell'ambito delle valutazioni effettuate dall'Amministrazione singolarmente ed insieme alle altre Amministrazioni interessate, non sono emerse opzioni alternative.



Nel merito, si è ritenuto che devolvere l'intera procedura alle prefetture – che già curano l'iter istruttorio - era l'unica soluzione praticabile per raggiungere l'obiettivo di semplificazione e snellimento.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Il metodo di analisi adottato dall'Amministrazione competente è stato quello della misurazione dei tempi per la trattazione delle pratiche.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine.

L'intervento regolatorio non presenta alcuno svantaggio. Presenta, invece, vantaggi nei confronti del cittadino in quanto vengono ridotti i tempi per la definizione delle istanze proposte.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non è previsto alcun obbligo informativo.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'organizzazione delle prefetture è in condizione di poter adempiere, trattandosi, peraltro, di circa quattrocento casi ogni anno per l'intero territorio nazionale dei quali, peraltro, curano la fase istruttoria.

Le prefetture utilizzeranno le risorse disponibili- già impegnate nella fase istruttoria - e, quindi, non sono previsti nuovi oneri.



SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

Non si prevede nessun tipo di impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività del sistema delle imprese.

SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Le prefetture.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'intervento regolatorio non prevede nessun intervento di pubblicità ulteriore a quello previsto ordinariamente dalla disciplina vigente, ossia la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici continuerà ad emanare le direttive e le linee interpretative, al fine di assicurare all'attività la necessaria coerenza normativa e l'omogeneità dell'applicazione.

Provvederà, altresì, al monitoraggio e al controllo attraverso le strutture esistenti, quindi senza nuovi oneri.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Non è previsto l'adeguamento periodico, tuttavia, in base all'esperienza maturata, si potranno apportare in seguito eventuali correttivi.

Con cadenza biennale, sarà effettuata la V.I.R. nella quale saranno analizzati gli effetti della semplificazione delle procedure e il grado di soddisfazione dei cittadini



Relazione tecnico - finanziaria

Le norme da introdurre non comportano oneri aggiuntivi.

Si tratta invece di realizzare un più razionale utilizzo delle risorse umane, specie di quelle dell'Amministrazione centrale, che potranno essere utilmente destinate allo svolgimento di compiti istituzionali che registrano situazioni di "sofferenza".

La eliminazione, per ogni singola istanza, dei ripetuti passaggi documentali - descritti nella Relazione illustrativa - tra l'Amministrazione centrale e gli uffici periferici, determinerà l'abbattimento dei costi burocratici e sociali compresi quelli derivanti dalle lunghe attese imposte ai cittadini per definire le pratiche.

D'altra parte non si tratta di attribuire alle Prefetture nuove incombenze amministrative con relativi costi aggiuntivi, in quanto le relative domande vengono presentate presso le Prefetture che curano già tutta l'istruttoria.

L'innovazione significativa consiste, invece, nel demandare alla Prefettura anche l'adozione del provvedimento conclusivo di cambiamento del cognome o di aggiunta di un altro cognome al proprio. E ciò per rispondere a diffuse esigenze di semplificazione, di snellimento e di innovazione delle procedure, nella prospettiva di una maggiore "prossimità" ai cittadini.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 190, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Amato

23 AGO. 2011





Ministero
dell'Economia e delle Finanze
GABINETTO DEL MINISTRO
19459

V

Roma, - 4 AGO. 2011

ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento per gli Affari Giuridici
e Legislativi

R O M A

e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-
ECONOMIA

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-
FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA GENERALE DELLO
STATO


S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di stato civile relativamente alla disciplina del titolo X, dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome.

Nel comunicare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

D'ordine del MINISTRO
IL CAPO DI GABINETTO

Vincenzo Fortugno



11/22

29/10




Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma,

3 AGO. 2011

Prot. n. 88245
Entrata prot. n. 88180
Allegati:
Riferimento a nota n.



All'Ufficio coordinamento
legislativo - Ufficio legislativo
Economia
Sede

e, p.c. All'Ufficio coordinamento
legislativo - Ufficio legislativo
Finanze
Sede

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di stato civile relativamente alla disciplina del Titolo X, dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome. Testo.

E' stato esaminato lo schema di decreto indicato in oggetto, corredato dalle prescritte relazioni, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi con nota mail del 1° agosto 2011.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cont'o

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
STATO CIVILE RELATIVAMENTE ALLA DISCIPLINA DEL NOME E DEL
COGNOME PREVISTA DAL TITOLO X DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 3 NOVEMBRE 2000, N. 396

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

Ravvisata l'esigenza di apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per adeguarne la disciplina a criteri di semplificazione e snellimento;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del ...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento introduce modifiche ed abrogazioni al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante *regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.*

ART. 2

(Cambiamenti del nome o del cognome)

1. All'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro



cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta."

ART. 3

(Eventuale notifica del contenuto della domanda di modificazione del nome o del cognome)

1. All'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

" 1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda."

ART. 4

(Opposizione)

1. L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:

" ART. 91

(Opposizione)

1. Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto."

ART. 5

(Decreto di concessione del prefetto)

1. L'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:

" ART. 92

(Decreto di concessione del prefetto)

1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.

2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto, che deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opposenti.

3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opposenti."

ART. 6

(Norme abrogate)

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.



ART. 7

(Clausola di invarianza della spesa)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti previsti dal presente regolamento l'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.





REPERTORIO ATTI N° 213 - II (SC). 8

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Seduta del 3 novembre 2011

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

VISTO l'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2011 e trasmesso con nota del 5 agosto 2011 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (All. 1);

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 14 settembre 2011, nel corso della quale l'ANCI ha espresso il proprio assenso tecnico sullo schema di decreto in argomento;

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in argomento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. (All. 1)

Il Segretario

Dott.ssa Marcella Castronovo

Marcella Castronovo



Il Ministro dell'interno

On. Roberto Maroni

Roberto Maroni





kl

GPDP - Ufficio Garante Privacy
Roma, 05/05/2011
Prot. 0009562 / U
Fasc. 73440



Ministero dell'Interno
Ufficio affari legislativi e
relazioni parlamentari
Piazza Viminale, 1
00184 Roma

Oggetto: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina sul cognome contenuta nel d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Si trasmette copia del parere espresso dal Garante sullo schema di decreto ministeriale in oggetto concernente le modifiche delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina sul cognome.

IL DIRIGENTE

(dr. Mario de Bernart)



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell'interno;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina sul cognome contenuta nel d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Attualmente il predetto d.P.R. n. 396/2000 disciplina il procedimento per il cambiamento del cognome di chi ne faccia richiesta in più fasi, con l'istruttoria demandata al prefetto territorialmente competente e la decisione, mediante decreto, rimessa al Ministero o al prefetto stesso a seconda dei casi (artt. 84-94 d.P.R. n. 396/2000).

La complessità del procedimento ha indotto l'Amministrazione interessata a proporre un intervento normativo di semplificazione che individui il prefetto quale unica autorità decisionale in materia, attribuendogli anche le competenze attualmente esercitate dal Ministero.

RILEVATO

Lo schema di decreto apporta modifiche al d.P.R. n. 396/2000 che investono esclusivamente le competenze istituzionali dell'autorità prefettizia e non incidono sul trattamento dei dati personali.

L'Autorità non ravvisa, pertanto, criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali e non ha, conseguentemente, osservazioni da formulare sul contenuto dell'articolato.

IL GARANTE


esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina sul cognome contenuta nel d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Roma, 27 aprile 2011

IL PRESIDENTE



IL RELATORE



IL SEGRETARIO GENERALE



Mod. 177/015-CON

Affari Legislativi
Prot. Ingresso del 09/12/2011
Numero
Classificazione



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 4864/2011

Roma, addì 23 DICEMBRE 2011

Risposta a nota del
N. Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
4926/2011, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**SCHEMA RECANTE MODIFICA IN
MATERIA DI STATO CIVILE
RELATIVAMENTE ALLA
DISCIPLINA DEL NOME E DEL
COGNOME**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.
.....

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
RELAZIONE PARLAMENTARI
(.....)

Segretario Generale
Nitoarella

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 6 dicembre 2011

NUMERO AFFARE 04926/2011

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica: *“Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396”*.

LA SEZIONE

VISTA la relazione prot. n. 22/A 2010001422 del 7 novembre 2011, con la quale il Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore consigliere Elio Toscano;

PREMESSO

Lo schema di regolamento in oggetto, proposto dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. 23 agosto 1988, n. 400, è volto a modificare la disciplina dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome, come espressa dagli articoli da 84 a 94 del Titolo X del *"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, emanato con il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in attuazione dell'articolo 2, comma 12, della l. 15 maggio 1997, n. 127"*, che ha sancito il transito dei compiti di governo in materia dal Ministero della giustizia al Ministero dell'interno.

In particolare, il Titolo X, che l'Amministrazione proponente intende modificare con la novella in esame, prevede che, dopo la presentazione dell'istanza di modifica del nome o del cognome al prefetto territorialmente competente, che ne cura l'istruzione, il procedimento possa essere definito dal prefetto stesso, come nel caso di richiesta di cambiamento del cognome che appaia ridicolo o riveli l'origine naturale, oppure svilupparsi in modo più complesso con il coinvolgimento del Ministero dell'interno, a cui risale la competenza a decidere sulla richiesta di cambiamento nei casi in cui si renda necessario la ponderazione dell'interesse pubblico con quello privato.

L'esperienza ultradecennale maturata nell'applicazione della disciplina suddetta ha rivelato alcune criticità, sottolineate anche dalla giurisprudenza, correlate sia all'eccessiva durata del procedimento, allorché la decisione compete al Ministero, sia all'aumento delle istanze connesse alle crescenti aspettative della società civile, che vedono - ad esempio - nell'aggiunta del cognome materno a quello

paterno, l'effettiva parificazione dei coniugi prevista dall'art. 29 della Costituzione.

La novella, preso atto della necessità di un intervento normativo di semplificazione, individua il prefetto quale unica autorità decisionale in materia, attribuendogli anche le competenze attualmente esercitate dal Ministero, che continuerà ad emanare le direttive e le linee interpretative al fine di assicurare all'attività la necessaria coerenza normativa e l'omogeneità dell'applicazione.

Lo schema di decreto consta di 8 articoli.

L'art. 1 definisce l'oggetto del regolamento, circoscrivendo le modifiche e le abrogazioni, recate dalle disposizioni in esso contenute, al Titolo X del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

L'art. 2 sostituisce il comma 1 dell'art. 89 del d.P.R. n. 396 e riconduce in capo al prefetto competente l'intera procedura, attualmente ordinata fra centro e periferia, tenuto conto anche delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che hanno ritenuto legittima la richiesta, sempre più frequente, di aggiunta del cognome materno a quello paterno.

Il comma 1 del nuovo art. 89 viene poi integrato con la previsione espressa che il richiedente esponga le ragioni nella domanda, analogamente a quanto oggi previsto dall'art. 84 per il procedimento rimesso alla competenza del Ministro.

L'art. 3 introduce, all'art. 90 del d.P.R. n. 396 del 2000, il comma 1-bis, che prevede la pubblicazione, all'albo pretorio del comune di nascita e di residenza del richiedente, dell'avviso contenente la

domanda di cambiamento del nome e del cognome, autorizzata dal prefetto con proprio decreto.

L'art. 4 sostituisce integralmente l'art. 91 del d.P.R. n. 396 del 2000, prevedendo, per l'opposizione alla domanda, il termine di trenta giorni, sia dall'affissione, sia dalla notificazione.

L'art. 5 modifica l'articolo 92 del d.P.R. n. 396 del 2000, adeguandone la disciplina alla procedura, introdotta dal precedente articolo 3, che prevede la notificazione ai controinteressati.

Sul punto si evidenzia in relazione che la nuova formulazione dell'art. 92 mantiene la stessa rubrica della disposizione vigente. In tal modo si vuole salvaguardare il principio, anche di fronte all'evoluzione registrata nella società in materia di cambiamento del nome e del cognome, della permanenza, comunque, di una potestà discrezionale dell'autorità amministrativa a pronunciarsi sulla domanda, con ciò escludendo che sussista un diritto soggettivo perfetto o incondizionato del richiedente al mutamento del nome e del cognome.

L'art. 6 indica le norme abrogate in maniera espressa per effetto delle modifiche introdotte al procedimento amministrativo del cambiamento del nome e del cognome.

L'art. 7 reca la clausola di invarianza della spesa con la specificazione che agli adempimenti previsti dal regolamento l'Amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'art. 8, infine, prevede l'entrata in vigore del regolamento sessanta

giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CONSIDERATO

Va innanzitutto premesso che, relativamente al provvedimento in esame, è stato acquisito l'avviso favorevole del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro della giustizia in quanto coproponenti, nonché del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato- città ed autonomie locali.

Va, poi, considerato che dall'esame della relazione e del testo del provvedimento risulta evidente il rilievo che il Ministero dell'interno ha inteso dare alla semplificazione del procedimento de qua, in ragione della nuove esigenze espresse dalla società civile e del progressivo contenimento della durata dei procedimenti amministrativi, che non soltanto è previsto dalla legislazione vigente, ma costituisce parametro fondamentale per misurare in concreto il rispetto del principio costituzionale di buona amministrazione.

Merita, altresì, di essere messo in rilievo l'intento del provvedimento in esame di ampliare ed agevolare l'intervento nel procedimento di coloro che potrebbero aver interesse a fare opposizione all'istanza di cambiamento, prevedendo che il decreto prefettizio di autorizzazione alla pubblicazione per sunto della domanda possa prescrivere l'obbligo per il richiedente di notificare il sunto a determinati soggetti.

Per quanto attiene, infine, ai profili formali dello schema di decreto, la Sezione suggerisce la seguente correzione al preambolo: riposizionare il secondo "visto", nel quale si richiama l'art. 17, comma 2, della l. n.

400 del 1988, immediatamente prima di “*Acquisito il parere della Conferenza Stato...*”.


Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, si esprime parere favorevole al testo dello schema proposto.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.


L'ESTENSORE

Elio Tascano



IL PRESIDENTE

Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Massimo Meli

